



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MODENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MODENA



Registrazione di Atto Privato

Il 14/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGU, serie 3, numero 1044

data di stipula: 16/06/2026

ident.vo telematico: TGU26L001044000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94165620363

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94165620363				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



C.F.: 94165620363

Verbale di Assemblea Straordinaria del 16 Giugno 2026

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la sede legale sita in Modena Via Pelusia n. 142/D, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Solidus Onlus. Il Presidente Vincenzo Paldino, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Rosario Maragò.

A questo punto, il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e così come previsto dall'art. 6 della Statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo; che sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica statutaria in seguito ad apposita richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione Regione Emilia Romagna;
2. varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che con nota del 19/05/2026, la Sezione regionale Emilia Romagna del Registro Unico del Terzo Settore, ha richiesto alcune variazioni/integrazioni allo Statuto depositato in data 30/03/2026 prot. n. 0322485 ai fini dell'iscrizione della stessa Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; siffatte variazioni/integrazioni richieste afferiscono gli articoli n. 1, n. 2 e n. 3 dello Statuto. Si è proceduto a rielaborare lo Statuto sulla base di quanto richiesto dal RUNTS Sezione Emilia Romagna e, oggi, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea.

Si apre la discussione assembleare, durante la quale il Presidente fornisce tutte le delucidazioni richieste. Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alle variazioni apportate allo Statuto ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione Emilia Romagna.

L'Assemblea con voto unanime

DELIBERA



C.F.: 94165620363

di approvare la nuova versione dello Statuto, contenente le modifiche richieste, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione SOLIDUS al RUNTS Sezione Emilia Romagna, dando mandato al Presidente, o ad un suo delegato, di espletare le attività necessarie a tal fine.

Non essendovi null'altro di cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00, previa stesura, lettura e firma del presente verbale.

Il Presidente

Vincenzo Paldino

Il Segretario

Rosario Maragò



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 14 LUG 2026

al n° 10444 Serie 3

Controfirmato il 2009, 00 SEZIONE BELLU

Il Funzionario

C. C. C. ARE LU

Silvia FRANCA

STATUTO

Associazione SOLIDUS ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), l'associazione denominata:

"SOLIDUS APS - Ente del terzo Settore"

L'Associazione utilizza nella propria denominazione e in qualsiasi segna distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione Sociale (APS) e la locuzione Ente del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sezioni o succursali sia in Italia che all'estero.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. a) del D.lgs. 117/2017, l'ente persegue finalità civiche e solidaristiche mediante la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone e nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico, sociale o di fragilità.

Tali attività si realizzano attraverso l'attivazione di sportelli di orientamento e segretariato sociale, percorsi individualizzati di inclusione attiva e lavorativa, azioni di contrasto alla povertà materiale ed educativa, e servizi di supporto educativo domiciliare e familiare, operando in stretta connessione con la rete dei servizi pubblici locali.

b) L'ente svolge attività di beneficenza ed erogazione gratuita di denaro, beni e servizi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico o sociale. Nello specifico, l'attività si realizza attraverso la distribuzione periodica di beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l'infanzia, farmaci) e l'erogazione di sussidi economici straordinari per il pagamento di utenze o affitti. Tali azioni, prevalentemente sostenute dall'apporto dei volontari, sono strettamente integrate con gli interventi e servizi sociali di cui alla lett. a), creando un percorso organico che unisce il supporto materiale d'emergenza all'accompagnamento verso l'autonomia.

c) L'ente svolge attività di promozione e tutela dei diritti civili, sociali e dei consumatori. Quest'ultima si realizza attraverso l'apertura di sportelli gratuiti di informazione e consulenza legale, azioni di contrasto alle discriminazioni e alle truffe, orientamento al consumo consapevole, supporto alla gestione del sovraindebitamento e facilitazione nell'accesso digitale ai servizi pubblici, operando in stretta sinergia con le istituzioni locali.

d) L'ente svolge attività trasversali di informazione, sensibilizzazione e promozione della

partecipazione dei cittadini alla vita civile e sociale, strettamente connesse e funzionali alle attività di interesse generale di cui alle lettere a), u) e w) dell'art. 5 D.lgs. 117/2017. Nello specifico, tali azioni si realizzano nel territorio di Modena attraverso: l'attivazione di canali informativi e sportelli di prossimità volti a facilitare la conoscenza dei diritti e dei servizi sociali; l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione pubblica, convegni e laboratori scolastici sui temi della solidarietà, dell'inclusione dei migranti e della tutela dei consumatori; la promozione di percorsi di cittadinanza attiva e formazione al volontariato, favorendo la costituzione di reti di vicinato e laboratori di co-progettazione per stimolare il protagonismo civile dei cittadini e dei nuclei familiari, anche in condizione di svantaggio.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non possono essere in numero superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero totale dei soci Associazioni di Promozione Sociale iscritte.

Gli enti associati partecipano alle attività dell'Associazione e all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o altro soggetto da esso formalmente delegato. Ciascun ente ha diritto a un solo voto.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in facce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita mediante email o lettera cartacea o pubblicata sulla home page del sito web o affissa in maniera ben visibile nei locali dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica.

dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predispuesto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.



[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 14 LUG. 2026
al n° 1044 Serie 3
Controcosto € 209,00 - P. S. M. T. E. BOLLO
Ufficio del Registro del Terzo Settore Provinciale
C. CICCARELLI

Il Funzionario
Silvia LA BRANCA